Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 2 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

***Regio decreto* 16 *maggio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *giugno* 1940-XVIII, *registro n.* 19 *Guerra, foglio n.* 323.**

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per l'occupazione dell'Albania.

MEDAGLIA DI BRONZO.

De Micheli Luigi, maggiore in s.p.e. 2ª colonna «Messe». — Capo di S. M. di G. U. attivo, energico, coraggioso, nelle operazioni di sbarco nel porto di Durazzo, in un momento particolarmente difficile e delicato, a causa della reazione avversaria che produceva perdite ai reparti sbarcati, prendeva terra fra i primi e, sprezzante del pericolo, traduceva in atto i superiori ordini per l'occupazione della città e per la successiva avanzata verso la capitale. — Durazzo, 7 aprile 1939-XVII.

Jacomoni di San Savino nob. Franco di Enrico e di Donadio Ernesta, da Reggio Calabria, Ambasciatore di S. M. — Regio Ministro d'Italia in Albania, essendo stata la Regia Legazione accerchiata da minacciose bande di fuori legge, nella piena consapevolezza della importante missione affidatagli, dava prova di coraggio e di sprezzo del pericolo. Esempio ai propri dipendenti di alto senso del dovere. — Tirana, 8 aprile 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA.

Babuscio Rizzo Francesco fu Giuseppe e fu Eva Rizzo, da Potenza, maggiore RR. CC. di complemento aeronautica. — Rimasto volontariamente presso la Regia legazione, nei giorni che precedettero la spedizione italiana, attraversava impavido le strade bersagliate da bande di fuori legge, per poter conferire con le autorità locali. Nella notte dal 7 all'8 aprile, allorchè i ribelli accentuavano il pericolo per il personale rimasto nella Regia legazione, assumeva parte direttiva nell'organizzare la difesa della Legazione stessa, esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Tirana, 8 aprile 1939-XVII.

Bianchi Mario fu Francesco e fu Corona Margherita, da Fordinovo (Apuania), sottotenente di complemento in congedo. — Restava volontariamente nella sede della Legazione d'Italia in Tirana nei giorni dal 6 all'8 aprile 1939-XVII, benchè vi fossero minacce di morte per il personale della Legazione. Nella notte dal 7 all'8 aprile, allorchè i ribelli accentuavano il grave rischio per il personale rimastovi, contribuiva a ristabilire l'ordine in città e a prendere possesso delle centrali elettriche, telefoniche, telegrafiche, e ad assicurare la tranquillità in città e la disponibilità dei collegamenti con l'estero. — Tirana, 8 aprile 1939-XVII.

De Angelis Giuseppe fu Antonio e fu Lista Maria, da Tiriolo (Catanzaro), tenente dei CC. RR. — Segretario particolare del capo missione, restava volontariamente nella sede della Legazione d'Italia in Tirana nei giorni dal 6 all'8 aprile quando si erano già avute minacce di morte per il personale della Legazione rimasto in Albania. Nella notte dal 7 all'8 aprile, quando criminali armati, in balia dei quali si trovava la città dopo la partenza delle autorità governative, con azione di fuoco nei pressi della Legazione accentuavano il grave rischio per il personale rimastovi, prendeva parte all'organizzazione della difesa della stabile infondendo con la sua calma e col suo sangue freddo coraggio a tutti. — Tirana, 8 aprile 1939-XVII.

Gabrielli Manlio fu Enrico e di Pietrocarlo Anna, da Giuliano di Roma (Frosinone), colonnello S. I. M. — Addetto militare presso la Regia legazione d'Italia in Tirana, durante i disordini manifestatisi il 16 aprile 1939, rimaneva volontariamente nella sede della Legazione stessa. Nella notte dal 7 all'8, incurante delle minacce di ribelli armati — in balia dei quali era rimasta la città dopo l'allontanamento delle autorità governative albanesi — otteneva di uscire dalla Legazione e, col concorso di elementi della gendarmeria locale e di connazionali, prendeva possesso delle centrali elettriche, telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche, assicurando così i collegamenti e concorrendo a ristabilire l'ordine. — Tirana, 6, 7, 8 aprile 1939-XVII.

Meloni Salvatore, da Bortigali (Nuoro), capitano CC. RR. in congedo, Regio console generale in Scutari. — Regio console d'Italia in Albania, benchè invitato a lasciare la sua sede durante i disordini dell'aprile 1939-XVII, restava fermamente al suo posto. Venuto a conoscenza che le truppe italiane avanzavano verso Scutari, attraversava — mentre si svolgevano azioni di fuoco — le linee avversarie e si portava incontro alle nostre truppe, nonostante venisse fatto segno a colpi di arma da fuoco. — Albania, aprile 1939-XVII.

(991)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1941-XIX, n. 277.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, ed all'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729 ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, comma 2°, alle parole: « in entrambi i casi », sono sostituite le seguenti: « in questo ultimo caso ».

Allo stesso art. 1 è aggiunto il seguente comma 3°:

« Sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nel presente articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso ».

L'art. 3 è sostituito col seguente:

« Le operazioni relative all'esercizio della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, debbono essere deliberate dall'assemblea entro il 31 dicembre 1941-XX.

« L'inosservanza di questo termine importa decadenza dall'esercizio della facoltà suddetta ».

All'articolo 4, dopo il comma 1°, è aggiunto il seguente comma 2°:

« La norma del comma precedente non si applica nei casi di ricostituzione di capitali svalutati negli anni dal 1928 al 1939 ».

Allo stesso articolo, il comma 2° è sostituito coi seguenti comma 3° e 4°:

« L'imposta di cui al primo comma colpisce anche i trasferimenti già deliberati alla data del 28 dicembre 1940-XIX, salvo i casi che a tale data sia stata già eseguita la consegna dei nuovi titoli agli azionisti, ovvero siano state effettuate, in confronto degli azionisti stessi, le operazioni relative all'aumento del valore nominale delle azioni.

« E' consentito alle Società interessate di revocare entro il 30 giugno 1941-XIX le deliberazioni adottate. La revoca importa, in ogni caso, il diritto al rimborso della imposta di registro pagata sulla deliberazione revocata, sempre che ne sia fatta domanda nel termine di tre mesi dalla data di omologazione della deliberazione di revoca ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 18 aprile 1941-XIX, n. 278.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, comma 1°, sono preposte le parole: « Per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo ».

Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 3.

« L'imposta si applica anche ai frutti dei titoli nominativi, quando la nominatività risalga a meno di quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio, per le azioni, e dalla data di esigibilità degli interessi, per le obbligazioni ».

L'art. 3 diventa art. 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1941-XIX, n. 279.

Proroga della concessione ad esercitare il credito fondiario a favore dell'Istituto italiano di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 77 e 78 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il R. decreto 6 maggio 1891, n. 222, con cui fu accordato l'esercizio del credito fondiario per un periodo di anni cinquanta all'Istituto italiano di credito fondiario, società anonima con sede in Roma, costituita il 7 febbraio 1891;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, che concede facoltà all'Istituto predetto di costituire nel proprio seno una Sezione autonoma per il credito ed il risparmio;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1702, che autorizza gli Istituti esercenti il credito fondiario nel Regno ad operare anche in Paesi esteri ove esistono nuclei importanti di italianità;

Vista la legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1797, concernente la determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario;

Visto lo statuto sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, approvato con R. decreto 28 novembre 1920, n. 1895, e modificato con R. decreto 27 maggio 1923-I, n. 1225;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti dell'Istituto stesso in data 26 ottobre 1940-XVIII, con la quale, subordinatamente alla emanazione di un nuovo Regio decreto di concessione, fu prorogata per altri cinquanta anni la durata della società, con facoltà di estendere eventualmente le operazioni di credito fondiario all'Impero, Colonie, Possedimenti ed Albania, e vennero formulate le corrispondenti modificazioni dello statuto;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 28 novembre 1940-XIX;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata per anni cinquanta, e cioè fino al 5 maggio 1991, la concessione all'Istituto italiano di credito fondiario, società anonima con sede in Roma, di esercitare il credito fondiario in tutto il Regno ed in Paesi esteri, ove esistono nuclei importanti di italianità, con facoltà di stabilire Agenzie in altre città del Regno e di detti Paesi, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

È prorogata, fino al termine anzidetto, la facoltà di costituire una Sezione autonoma per il credito e per il risparmio concessa all'Istituto stesso con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709. L'esercizio di tale facoltà è subordinato ad apposita deliberazione dell'assemblea degli azionisti ed alla prescritta autorizzazione dell'Ispettorato predetto.

Alla eventuale estensione delle operazioni di credito fondiario all'Impero, Colonie, Possedimenti ed Albania, sarà provveduto con successivo Nostro decreto, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 2.

All'art. 3 dello statuto sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, approvato con R. decreto 28 novembre 1920, n. 1895, e modificato con R. decreto 27 maggio 1923-I, n. 1225, è sostituito il seguente:

« La durata di cinquanta anni assegnata all'Istituto per l'esercizio del credito fondiario a partire dalla data del Regio decreto di concessione 6 maggio 1891, n. 222, resta prorogata di altri cinquanta anni decorrenti dal 6 maggio 1941-XIX, in seguito a deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti in data 26 ottobre 1940-XVIII, regolarmente depositata, trascritta, affissa e pubblicata a norma di legge, ed in forza del R. decreto 19 aprile 1941-XIX, n. 279.

« Conseguentemente resta prorogata per uguale periodo di tempo la facoltà di compiere le operazioni della Sezione credito e risparmio, di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1719, e al presente statuto, previa apposita deliberazione dell'assemblea degli azionisti ed autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

« Tale durata potrà essere prorogata in base a deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 280.

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Carlo e Lucia Ragazzini » con sede in Brisighella (Ravenna).

N. 280. R. decreto 9 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Carlo e Lucia Ragazzini », con sede in Brisighella (prov. di Ravenna), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 281.

Abrogazione dello statuto dell'« Associazione Primo Lanzoni fra gli antichi studenti del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia » e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione stessa.

N. 281. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto dell'Associazione Primo Lanzoni fra gli antichi studenti del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, approvato con R. decreto 4 gennaio 1934-XII, n. 377, viene abrogato ed, in sua vece, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione stessa con la nuova denominazione di « Associazione Primo Lanzoni fra gli antichi studenti del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia ».

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX, n. 282.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 21 Chiese in provincia di Belluno.

N. 282. R. decreto 27 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 21 Chiese in provincia di Belluno.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX, n. 283.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacramento degli Uomini, in Sant'Andrea in Villis di Fano (Pesaro).

N. 283. R. decreto 27 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacramento degli Uomini, in Sant'Andrea in Villis di Fano (Pesaro).

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 284.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giovanni Battista, in frazione Sanzan, comune di Feltre (Belluno).

N. 284. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Feltre e Belluno in data 13 giugno 1940-XVIII, con postilla in data 26 ottobre successivo, relativo all'erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giovanni Battista, in frazione Sanzan, comune di Feltre (Belluno).

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 30 gennaio 1941-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 449, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:
Nella parte relativa al motoveliero *Antonio* alle parole: « degli armatori Fratelli Filippo e Vincenzo Liotta con sede a Licata: dalle ore 18 del 28 ottobre 1940 » sono sostituite le altre: « degli armatori Liotta Sebastiano fu Filippo residente a Rapallo, Lupo Giovanni fu Giuseppe, Ammatuna Angela fu Tommaso, Ammatuna Carmelo fu Tommaso, Agosta Francesca di Felice residenti a Pozzallo: dalle ore 18 del 28 ottobre 1940, e dal 4 febbraio 1941 dell'armatore Liotta Sebastiano fu Filippo con sede a Licata ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 250.

(1630)

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 449, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Motoveliero *Domenica Elisabetta V.*: dalle ore 8 del [illegible] gennaio 1941.
Motoveliero *Alessandro*: dalle ore 20 del 31 dicembre 1940.
Motoveliero *Anna Romeo*: dalle ore 18 del 22 febbraio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 282.

(1629)

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte riguardante il motoveliero *Alfredo*, alle parole: « dalle ore 8 del 17 dicembre 1940 » sono sostituite le altre: « dalle ore 8 del 17 novembre 1940 »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Gesù e Maria*, dopo le parole: « dell'armatore Abbà Gaspare con sede a Rimini », sono aggiunte le altre: « e dal 9 febbraio 1941 dell'armatore Rossini Gino con sede a Rimini »;

c) nella parte relativa al motoveliero *Stefania* dopo le parole: « dell'armatore Davide Abbà con sede a Rimini », sono aggiunte le altre: « e dal 3 febbraio 1941 dell'armatore Abbà Stefania fu Pilade con sede a Rimini »;

d) nella parte relativa al motoveliero *Sauro* alle parole: « dell'armatore Anita Sagramoni » sono sostituite le altre: « dell'armatore Anita Buzzoni in Sagramoni ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 249.

(1631)

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Littorio*: dlle ore 18 del 27 gennaio 1941.

Motoveliero *Francesco Di Gregorio*: dalle ore 12 del 23 novembre 1940.

Motoveliero *Salvatore*: dalle ore 15 del 16 gennaio 1941.

Motoveliero *Tugnin F.*: dalle ore 10 del 17 dicembre 1940.

Rimorchiatore *Loris*: dalle ore 8 del 30 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 284.

(1633)

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 378, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Cigno*: dalle ore 10 del 1° febbraio 1941;

Motopeschereccio *Santa Caterina*: dalle ore 17 del 21 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 280.

(1632)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 aprile 1941-XIX.

Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo dello zucchero e dell'alcole di prima categoria.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, mediante un apposito Comitato intercorporativo, alla disciplina della produzione e del consumo dello zucchero e dell'alcole di prima categoria;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo dello zucchero e dell'alcole di prima categoria.

Art. 2.

Il Comitato è così composto:

Cons. naz. dott. Giacomo Acerbo, presidente;

Cons. naz. dott. Enzo Casalini, vice presidente;

Cons. naz. dott. Angelo Tarchi, ing. Corrado Vittori, dott. Luigi Contu, in rappresentanza della Corporazione della chimica;

Cons. naz. Benvenuto Pelà, Cons. naz. Emilio Arlotti, Cons. naz. Ernesto Risso, Cons. naz. Antonio Agodi, Cons. naz. Edoardo Censi, dott. Luigi Perdisa, in rappresentanza della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Cons. naz. Giovanni Salvagnini, Cons. naz. Ilario Montesi, Cons. naz. Pier Giovanni Caroglio, dott. Francesco Ferri, ing. Luigi Marzi, in rappresentanza della Corporazione dei combustibili liquidi.

Art. 3.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) fissare i piani di produzione e di consumo dello zucchero e dell'alcole di prima categoria;

b) promuovere le ricerche e gli studi per la selezione delle piante produttrici delle materie prime.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il presidente ha la facoltà di far partecipare ai lavori del Comitato persone esperte nella materia di discussione.

Art. 6.

Al Comitato è addetto in qualità di segretario il dott. Giovanni Lombardo del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1941-XIX.
Fissazione della proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1937-XV, n. 173, col quale la proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere venne fissata in una pellicola nazionale per ogni due pellicole straniere;

Vista la mozione approvata dalla Corporazione dello spettacolo nella sessione del 9 dicembre XIX, con la quale, tra l'altro, viene prospettata l'opportunità di modificare, in conseguenza dello sviluppo della produzione cinematografica nazionale, la proporzione suddetta;

Vista la delega al Sottosegretario di Stato per la cultura popolare in data 23 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1941-XIX la proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente in ciascun trimestre rispetto a quelle straniere è fissata in una pellicola nazionale per ogni pellicola straniera.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: POLVERELLI

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Il Mondo », con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Il Mondo », con sede a Milano;

Visto l'art. 4 dell'Accordo italo-francese 27 novembre 1940-XVIII in materia di assicurazione;

Vista la lettera 8 marzo 1940-XVIII con la quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'Accordo suddetto;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Il Mondo », con sede a Milano.

La Rappresentanza stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il consigliere nazionale Giambattista Ferrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Assurances générales » con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Assurances générales », con sede a Milano;

Visto l'art. 4 dell'Accordo italo-francese 27 novembre 1940-XIX in materia di assicurazione;

Vista la lettera 8 marzo 1941-XIX, con la quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'Accordo suddetto;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Assurances générales », con sede a Milano.

La Rappresentanza stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Giuseppe Landi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per la Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1940-XVIII, col quale vengono nominati, ai sensi degli articoli 6 e 15 del nuovo testo di statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale », di Milano, approvato con R. decreto 11 marzo 1940-XVIII, n. 208, il Consiglio generale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Vista la nota n. 9988, del 19 aprile 1941-XIX, dell'Ente autonomo per la Fiera campionaria sopra citata;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Luigi Petitto è chiamato a far parte del Consiglio generale dellEnte autonomo per la Fiera campionaria internazionale di Milano, in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del comm. Giuseppe Cotticelli.

Il cav. uff. Petitto decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 30 giugno 1943-XXI, e potrà essere riconfermato.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

(1640) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1941-XIX.

Restrizioni all'esercizio venatorio in una zona del primo bacino del Lago di Lecco.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la richiesta del podestà del comune di Lecco intesa ad ottenere l'istituzione del divieto di caccia in una zona della conca lacuale interessante detto Comune;

Udito il Comitato provinciale nonchè il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Fino a nuova disposizione è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, la caccia sotto qualsiasi forma nella zona del primo bacino del Lago di Lecco, delimitata a nord dalla linea Paré-Caviate ed a sud dal ponte ferroviario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1641)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 691, concernente la istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1940, n. 153, all'art. 5, ove è detto: « Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, ... » ecc. devesi leggere: « Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 aprile 1941-XIX - N. 95

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,875
Id. 3,50% (1902)	72,50
Id. 3,00% Lordo	52,375
Id. 5,00% (1935)	93,95
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,125
Id. Id. 5,00% (1936)	95,15
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,125
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,675
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,375
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,15
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 16

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	197899	203 —	Totaro Luigi fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre *Imbriani* Rosa di Samuele, vedova Totaro, dom. in Chiaiano (Napoli).	Totaro Luigi fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre *Imbriano* Rosa di Samuele, vedova Totaro, dom. in Chiaiano (Napoli).
P. R. 3,50 %	13024	315 —	Galliano *Carlo* fu Santo, dom. in Genova.	Galliano *Salvatore-Carlo* fu Santo, dom. in Genova.
Id. Id.	387770 414775	420 — 280 —	Florio Maria fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Del Pizzo Anna fu *Fiorinto*, dom. a Francavilla a Mare (Chieti), con usufrutto a Del Pizzo Anna fu *Fiorinto*, vedova di Florio Alfredo, dom. a Francavilla a Mare (Chieti).	Come contro, minore, sotto la patria potestà della madre Del Pizzo Anna fu *Florindo*, ecc. con usufrutto a Del Pizzo Anna fu *Florindo*, ecc., come contro.
Id. Id.	387771 414776	420 — 280 —	Florio Doria fu Alfredo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Florio Doria fu Alfredo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	300064	85 —	*De Agostino* Benvenuta fu Giovanni, moglie di Giordana Guido, dom. a Torino.	*De Agostini* Benvenuta fu Giovanni, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	2000	50 —	Parolo Bianca-Augusta fu *Augusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Ardemagni Maria di Giuseppe, vedova di Parolo Augusto, dom. in Milano.	Parolo Bianca-Augusta fu *Carlo-Augusto*, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	157776	125 —	Gasparini Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Dughetti *Luisa* fu Enrico, vedova Gasparini, dom. a Milano.	Gasparini Carla fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Dughetti *Luigia* fu Enrico vedova Gasparini, dom. in Milano.
Id.	157777	40 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Dughetti *Luisa* fu Enrico vedova Gasparini, dom. in Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Dughetti *Luigia* fu Enrico vedova Gasparini, dom. in Milano.
Id.	157778	125 —	Gasparini Giorgio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Dughetti *Luisa* fu Enrico vedova Gasparini, dom. a Milano.	Gasparini Giorgio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Dughetti *Luigia* fu Enrico vedova Gasparini, dom. a Milano.
Id.	157779	40 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Dughetti *Luisa* fu Enrico vedova Gasparini, dom. in Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Dughetti *Luigia* fu Enrico vedova Gasparini, dom. in Milano.
P. R. 3,50 %	244949	238 —	*Casalini* Emilia di Eustacchio, nubile, dom. a Matera.	*Casalino* Emilia di Eustacchio, nubile, dom. a Matera.
Id.	246370	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	258717	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	258718	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305734	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305735	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305736	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	305737	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	342741	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	347242	175 —	Come sopra	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % Id.	244950 246369	182 — 245 —	*Casalini* Angela di Eustacchio, nubile, dom. a Matera.	*Casalino* Angela di Eustacchio, nubile, dom. a Matera.
Id.	258714	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	258715	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	258716	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305742	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305743	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305744	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	347243	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	347244	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id Id.	261376 261377	350 — 350 —	*Casalini Angelina* di Eustacchio, nubile, dom. a Matera.	*Casalino Angela* di Eustacchio, nubile, dom. a Matera.
Id.	261378	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	708579	24,50	Accornero *Maria* fu Giovanni, moglie di Prato *Luigi*, dom. a Moncalvo (*Alessandria*).	Accornero *Lorenza-Maria* fu Giovanni, moglie di Prato *Luigi-Giovanni*, dom. a Moncalvo (*Asti*).
Id.	600410	133 —	Sacerdote *Adele* fu Emilio, moglie di De Benedetti Salvador di Marco, dom. a Torino, vincolata per dote della titolare.	Sacerdote *Albina-Rosa-Olimpia-Adele* detta *Adele* fu Emilio, moglie di De Benedetti o Debenedetti Salvador di Marco, dom. a Torino, vincolata per dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	510291	245 —	*Magno* Vincenzo di *Pietrino*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gallo Mariangela fu Luigi vedova Guerra, dom. a Padula (Salerno).	*Magni* Vincenzo di Pietro, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	682114	210 —	Guaschino *Erminia* fu Francesco, nubile, dom. a Genova.	Guaschino *Virginia-Erminia-Francesca* fu Francesco, nubile, dom. a Genova.
P. Naz. 5 %	4194	40 —	Amoretti *Giovanni-Battista* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Castelvecchio di Santa Maria Maggiore (Imperia).	Amoretti *Lodovico* di Giacomo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	64075	38,50	Petroccione *Italia* fu Crescenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Ventura Marianna, dom. a Buonalbergo (Benevento).	Petroccione *Maria-Italia* fu Crescenzo, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	148982	5000 —	Rampoldi Virginia fu Vittorino, dom. a Pavia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Condurelli* Maria fu Ignazio, dom. a Pavia.	Rampoldi Virginia fu Vittorino, dom. a Pavia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Condorelli* Maria fu Ignazio, dom. a Pavia.
P. R. 3,50 %	204300	24,50	Garofano *Maria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Labagnara *Emilia* vedova Garofano, dom. in Guardia Sanframondi (Benevento).	Garofano *Maria-Rosaria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Labagnara *Maria-Emilia*, dom. in Guardia Sanframondi (Benevento).
Id.	139972	31,50	Garofano *Maria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Labagnara *Emilia* fu Nicolangelo vedova Garofano, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Garofano *Maria-Rosaria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Labagnara *Maria-Emilia* fu Nicolangelo, ecc., come contro.
Id.	139973	10,50	Garofano *Maria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Labagnara *Emilia* fu Nicolangelo vedova Garofano, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento), con usufrutto a Labagnara Emilia fu Nicolangelo, ecc.	Garofano *Maria-Rosaria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Labagnara *Maria-Emilia* fu Nicolangelo vedova Garofano, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento), con usufrutto a Labagnara Maria-Emilia fu Nicolangelo, ecc.
P. Naz. 5 % (1915)	20035	125 —	Balla *Alberto* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Rosso Francesca vedova di Balla Alessandro, dom. in Valfenera (Alessandria).	Balla *Umberto-Pietro* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	808810	350 —	Rombolotti Renzo fu Domenico, dom. a Milano, con usufrutto a Porzio Marietta fu *Carlo*, domiciliata in Milano.	Come contro, con usufrutto a Porzio Marietta fu *Pietro*, dom. in Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	125323	385 —	Falcioni *Matilde* fu Giacomo, moglie di Pasero Giuseppe, dom. a Cuneo.	Falcioni *Maria-Matilde* fu Giacomo, moglie di Pasero Giuseppe, dom. a Cuneo.
P. R. 3,50 %	488446	875 —	Rivolta Rinaldo fu Luigi, dom. in Masserano (Vercelli), con usufrutto vitalizio a favore di Vignon *Ieanne* fu *Gustavo*, vedova di Rivolta Alessandro, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Vignon *Giovanna* fu *Luigi-Abele*, vedova di Rivolta Alessandro, dom. a Torino.
Id.	488447	875 —	Rivolta Giuseppe fu Luigi, dom. a Rosasco Lomellina (Pavia) con usufrutto, come sopra.	Rivolta Giuseppe fu Luigi, dom. a Rosasco Lomellina (Pavia), con usufrutto come sopra.
Rendita 5 % (1935)	130245	3150 —	Borruso *Maria-Teresa* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Borruso *Teresa-Maria* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1903)	691169	315 —	Tiboldo Giuseppina di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a *Molino-Lova Giuseppina* fu Domenico vedova di Borella Emanuele, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Lova-Molino-Seconda-Eusebia-Giuseppa* fu Domenico, vedova Borella Emanuele, dom. a Torino.
Redimibile 5 %	926	230 —	Trespi Celeste di *Enrico*, dom. a Belgioioso, con usufrutto a Trespi *Enrico* fu Santo, dom. a Belgioioso (Pavia).	Trespi Celeste di *Vincenzo-Enrico*, dom. a Belgioioso, con usufrutto a Trespi *Vincenzo-Enrico* fu Santo, dom. a Belgioioso (Pavia).
Rendita 5 %	47551	3100 —	Almagià Clara di Sabato, moglie di Milano *Enrico*, dom. in Ancona.	Almagià Clara di Sabato, moglie di Milano *Pellegrino-Enrico*, dom. in Ancona.
P. Naz. 4,50 %	5697	22,50	Larsimont-Pergameni *Mario* di Edgardo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Schio (Vicenza).	Larsimont-Pergameni *Virgilio-Mario-Giacinto* di Edgardo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Schio (Vicenza).
P. R. 3,50 %	506368	945 —	*Figuera* Venerina fu Mariano, moglie legalmente separata di Zappalà Oreste, dom. in San Giovanni di Giarre (Catania), con vincolo dotale.	*Fichera Venerina* fu Mariano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	712799	280 —	Fantino *Annetta* fu *Michele*, moglie di Cassio *Pietro*, dom. a Polonghera (Cuneo), con vincolo dotale.	Fantino *Anna-Margherita-Antonia-Maria* fu *Giovanni-Michele*, moglie di Cassio *Giovan-Pietro*, dom. in Polonghera (Cuneo), con vincolo dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1518)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 107.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titolo di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4841 - Data: 4 marzo 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Chiarenza Orazio fu Filippo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 - Data: 3 dicembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - Intestazione: Stoppa Giovanni fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4060 - Data: 13 dicembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Ranieri Antonietta fu Vito - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 - 7966 - Data: 15 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Livorno - Intestazione: Ciatto Espero fu Silvio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 833 - Data: 18 marzo 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - Intestazione: Lazzari Elio di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6445 - Data: 2 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Nota Alessandro fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 347 - Data: 22 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Cervio Giuseppe fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: 2 certificati P. N. 4,50 %, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 - Data: 30 luglio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno - Intestazione: Vitagliano Giambattista fu Salvatore - Titoli del Debito pubblico: 19 cartelle Red. 3,50 %, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 - Data: 25 settembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno - Intestazione: Turco Nicolina fu Ignazio - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 - Data: 28 settembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania - Intestazione: Musumeci Giovanni fu Paolo - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Cons. 3,50 %, capitale L. 70 (rendita).

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 - Data: 19 settembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione: Ursomarso Domenico fu Salvatore - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 - Data: 20 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione: Adduci Paolo di Ottorino - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 - Data: 24 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino - Intestazione: Sodano Salvatore fu Emanuele - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 - Data: 27 settembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso - Intestazione: Fabrizio Giovanni fu Michele - Titoli del Debito pubblico: 3 cartelle Cons. 5 %, capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

(1651) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rimborso di certificato del Prestito nazionale 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 106.

E' stato chiesto il rimborso del certificato del Prestito nazionale 5 %, n. 29704, del capitale nominale di L. 100.000 intestato a Saglimbene Lucia-Carmela di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Catania. Risultando a tergo del primo foglio del detto certificato una regolare dichiarazione di cessione in data 18 marzo 1922, autenticata dal notaio Failla di Catania, nella quale risulta cancellato, ed è illeggibile il nome del cessionario, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà al chiesto rimborso.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

(1647) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 25 aprile 1938-XVI, con il quale il rag. Salvatore Ponte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Giovinco fu Matteo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Salvatore Ponte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1616)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice, con sede in Arienzo San Felice, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 novembre 1939-XVIII, a sensi dell'articolo 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori dott. Alfonso Crisci e Mario Anzevino sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice, con sede in Arienzo San Felice (Napoli), per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1620)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Antonio De Nuptiis è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice, con sede in Arienzo San Felice (Napoli), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1621)

Cessione al Banco di Napoli delle attività e delle passività del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 15 marzo 1941-XIX per notaio dott. Angelo Nardella, n. 3851 di repertorio, registrato a Manduria (Taranto) il 4 aprile 1941-XIX, al n. 906, vol. I, foglio 12, con il quale il Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto) in liquidazione coatta secondo la procedura prevista dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, ha convenuto con il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le attività e passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;

Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione del predetto Consorzio agrario;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle attività e passività del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto), in liquidazione coatta, in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1624)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 13 posti di aiutante aggiunto in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII con il quale venne autorizzato l'espletamento di un concorso per esami per n. 26 posti di aiutante aggiunto in prova nell'Amministrazione degli Archivi dello Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 13 marzo 1941-XIX per l'espletamento del concorso predetto limitatamente a n. 13 posti intendendosi i rimanenti posti riservati a favore dei richiamati alle armi;

Sentito il Consiglio per gli archivi del Regno

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 13 aiutanti aggiunti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di 5 posti.

Art. 2.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al comma 5 del successivo art. 7.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939 dall'ufficio di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal prefetto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo

da L. 4 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

6) certificato di buona condotta morale civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

7) certificato di iscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. o ai Fasci femminili o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato o vidimato su carta da bollo da L. 4 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XIX.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) originale o copia notarile legalizzata del diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939, o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 4 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comando del corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) ogni documento o titolo, eventualmente in possesso degli aspiranti, circa i servizi già prestati presso enti pubblici ed atti a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso;

14) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 8 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegato di ruolo di un'Amministrazione statale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 del precedente art. 5.

Per i certificati del Governatorato di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;

3) Prova di dattilografia o di scrittura a mano, a scelta del candidato.

Prova orale:

1) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;

3) Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia e delle Colonie e Possedimenti italiani;

4) Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato; nozioni elementari di statistica;

5) Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità, o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste o per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 518,23 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1649)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 14 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, con il quale venne autorizzato l'espletamento di un concorso per titoli per n. 29 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 13 marzo 1941-XIX per l'espletamento del concorso predetto limitatamente a n. 14 posti intendendosi i rimanenti posti riservati a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 14 inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti richiamati alle armi o che risiedono nelle Colonie e all'estero potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre nei 60 giorni successivi tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939, dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

7) certificato di iscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. o alla G.I.L. rilasciato o vidimato su carta da bollo da L. 4 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XIX.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno richiesto l'iscrizione, dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante sa leggere e scrivere correntemente. Tale certificato non occorre quando l'aspirante presenti il titolo di studio idoneo a termine delle disposizioni vigenti;

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 4 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità;

13) ogni documento o titolo, eventualmente in possesso degli aspiranti circa i servizi già prestati presso enti pubblici ed atti a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso;

14) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 8 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegato di ruolo di un'Amministrazione statale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 del precedente art. 5.

Per i certificati del Governatorato di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviziente in prova è fatta da una Commissione composta:

di un vice prefetto, in servizio al Ministero, che la presiede;

di un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio al Ministero;

di un funzionario tecnico dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Un funzionario di gruppo *B* del Ministero disimpegnerà, presso la Commissione, le mansioni di segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto di usufruire delle providenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 332,55, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1650)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.